



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 5

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:
➤ APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI BOLLO –
ISTANZE RIVOLTE AGLI
ORDINI TENDENTI AD
OTTENERE L'EMANAZIONE
DI UN PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO O IL
RILASCIO DI CERTIFICATI,
ESTRATTI, COPI E SIMILI.

Cari Presidenti,

a seguito di richieste di alcuni Ordini provinciali in ordine al campo di applicazione dell'imposta di bollo specificatamente sui certificati di iscrizione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art. 3, comma 1, della tariffa - Parte prima - Allegato A del DPR 642/72 e successive modificazioni e integrazioni recante "Disciplina dell'imposta di bollo" prevede con riferimento agli enti pubblici **che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili siano soggetti ad imposta di bollo di euro 14,62.**

All'uopo a rafforzare quanto suesposto si ritiene utile allegare un parere del Ministero dell'Economia del 5 settembre 2012 trasmesso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri inerente al caso di specie (All. n. 1). **Il Ministero dell'Economia ha convenuto che "in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale l'Ordine degli Ingegneri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato articolo 3 della Tariffa".**

Orbene si rileva che, considerato il suddetto parere e la norma di cui all'art. 3, comma 1, della tariffa-Parte Prima – Allegato A del DPR 642/72 citata in premessa, si può ritenere che tutte le istanze di provvedimento richieste agli Ordini provinciali, quali ad esempio le domande di iscrizione, trasferimenti, cancellazione, iscrizioni ad elenchi vari, siano soggette ad imposta di bollo di 14,62 euro.

Pertanto, in ordine al rilascio di certificati di iscrizione da presentare ad un Ente privato, si sottolinea che debbono essere rilasciati in bollo e non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi. Ai fini della eventuale esenzione al momento della richiesta dovrà essere dichiarato l'uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato nella certificazione. I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All.

B o previsti da altre norme speciali. Il medico e l'odontoiatra richiedente il certificato, in questo caso, ha l'obbligo di citare l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. In alcuni casi potrebbe accadere che siano richiesti certificati in carta libera, ma, qualora non venga citata la norma in base alla quale il certificato richiesto sia esente dal bollo, l'Amministrazione non potrà aderire a tale richiesta senza incorrere nel relativo apparato sanzionatorio.

Si rileva infatti che l'art. 31 del DPR 642/72 prevede che "gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione".

Si evidenzia che il DPR 642/72 prevede delle sanzioni amministrative per i soggetti (funzionari e dipendenti delle pubbliche amministrazioni) che tenuti a specifici adempimenti in materia di imposta di bollo non li facciano rispettare

Si sottolinea inoltre che, vista la normativa in materia di decertificazione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 183/11 (v. Comunicazione n. 2 del 3 gennaio 2012, n. 39 del 7 giugno 2012 n. 67 del 14 settembre 2012), i certificati non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

L'art. 43, comma 1, del DPR 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), della Legge 183/11 prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".


Pertanto, allorquando su richiesta di medici o odontoiatri l'Ordine scrivente rilascerà certificati di iscrizione, dovrà apporvi a pena di nullità la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (Art. 40, comma 2, DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011).

Gli Ordini provinciali, dunque, dovrebbero attenersi alla normativa sopra richiamata e non dovrebbero rilasciare e accettare certificazioni ove dirette o provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1



uff. legale

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

17/09/2012 E-nd/4284/2012



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

Roma, - 5 SET. 2012

Prot. n. 73787
Entrata prot. n. 62588
Allegati:
Riferimento a nota n. U-ss/3116 del 28.06.2012

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via Arenula, 71
00186 ROMA

e, p. c.:

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria
SEDE

OGGETTO: Quesito sull'imposta di bollo – Istanze presentate ad un ente pubblico.

Con la nota in epigrafe codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel rispondere all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, ha fatto presente che non rientra nei propri compiti istituzionali fornire interpretazioni in materia fiscale e tributaria. Ciò nondimeno, ha evidenziato che, "*fatta salva diversa interpretazione del Ministero delle Finanze*", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Tariffa - Parte Prima, Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le istanze rivolte ad una pubblica amministrazione, al fine di ottenere dalla stessa un provvedimento, sono soggette all'imposta di bollo.

Al riguardo, nel ricordare che in materia tributaria la legge conferisce specifiche attribuzioni all'Agenzia delle Entrate – tra le quali, si segnala la risposta agli interPELLI prodotti dai contribuenti, a norma dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – relativamente alla problematica in discorso, si conviene che, in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale l'Ordine degli Ingegneri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato articolo 3 della Tariffa.

AM

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

28/06/2012 U-ss/3116/2012



/U-PA/12

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di FERRARA

Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Quesito su imposta di bollo- prot. CNI n. 2502

Si richiede parere sull'applicazione dell'imposta di bollo per tutte le istanze che vengono sottoposte al singolo Ordine (domande di iscrizione, trasferimenti, cancellazioni, iscrizioni ad elenchi vari, autocertificazioni).

Al riguardo va precisato quanto segue.


Non rientra nei compiti istituzionali del Consiglio Nazionale Ingegneri fornire interpretazioni in materia fiscale e tributaria, tuttavia, ai sensi del D.P.R. 642/1972 recante: "Disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni ed integrazioni", all'art. 3, e annessa tabella A), dispone che le istanze rivolte ad una pubblica amministrazione al fine di ottenere da quest'ultima un provvedimento sono soggette all'imposta di bollo.

Ne consegue che applicando detta tabella ai provvedimenti rilasciati dagli Ordini professionali occorre, sulla relativa istanza, la marca da bollo.

Ciò ad avviso dello scrivente Consiglio, fatta salva diversa interpretazione del Ministero delle Finanze, al quale la presente nota è pure inviata, per ottenere parere ufficiale.

— —
Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Armando Zambrano)

